



13 APR. 2017

09597/17

SENTE REGISTRAZIONE - SENTE BOLL. - SENTE ORITI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Oggetto

R.G.N. 3789/2015

Cron. 9597

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO NOBILE	- Presidente -	Ord. 02/02/2017
Dott. LAURA CURCIO	- Consigliere -	PU
Dott. MATILDE LORITO	- Rel. Consigliere -	
Dott. NICOLA DE MARINIS	- Consigliere -	
Dott. ALFONSINA DE FELICE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3789-2015 proposto da:

ECO-VIT S.R.L. P.I. 01539040566, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio
dell'avvocato SABATINO ALESSIO MARRAMA, rappresentata
e difesa dall'avvocato PAOLO PANNELLA, giusta delega
in atti;

2017

460

- **ricorrente** -

contro

DE ANGELIS ROSA C.F. DNGRS060C56I992F, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo

studio dell'avvocato CARLO DE MARCHIS, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 2575/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 28/07/2014 R.G.N. 10447/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

udito l'Avvocato GIUSEPPE SOTTILE per delega Avvocato CARLO DE MARCHIS.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 28/7/2014 la Corte d'appello di Roma, in riforma della decisione emessa dal Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta da _____ avviata obbligatoriamente al lavoro *ex lege* 68/99, contro la datrice di lavoro _____ ed intesa alla dichiarazione di nullità, illegittimità o inefficacia del patto di prova per indeterminazione delle mansioni affidate, nonché di illegittimità dell'atto di recesso, in quanto irrogato in mancanza di idonea motivazione.

Nel pervenire a tali conclusioni la Corte d'appello osservava, per quanto qui rileva, che il requisito di specificità del patto di prova non poteva ritenersi rispettato mediante il rinvio al contratto collettivo e allo svolgimento delle mansioni di operatore ecologico di primo livello. Infatti l'art.14 c.c.n.l. 2003 applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, prevedeva che il personale dipendente fosse inquadrato in un sistema di classificazione unica per Aree operative funzionali, articolato in otto livelli professionali. Nell'ottica descritta, il richiamo contenuto nel contratto *inter partes* al contratto collettivo di settore, pur se astrattamente ammissibile, nello specifico non consentiva di comprendere, *ex ante*, a quali mansioni fosse stata adibita la lavoratrice e su quali attività lavorative dovesse svolgersi la prova.

Avverso tale decisione la _____ s.r.l. propone ricorso per cassazione sostenuto da due motivi.

Resiste con controricorso la parte intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo e il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2096 c.c., dell'art.1362 c.c. e dell'art.14 c.c.n.l. nettezza urbana in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c..

Si critica, in sintesi, l'impugnata sentenza, per avere ritenuto non specificamente definite le mansioni indicate nel contratto di lavoro e, di conseguenza, invalido il patto di prova, non essendo consentito il rinvio *per relationem* alle declaratorie del contratto collettivo delle mansioni oggetto del patto stesso, se non nella nozione più dettagliata. Si deduce, per contro, che allorquando si verta in ipotesi di lavoro tipizzato nella esecuzione, le mansioni non devono essere indicate in dettaglio, essendo sufficiente che siano determinabili sulla base della formula adoperata in sede contrattuale, in tal senso criticandosi l'erronea applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione del contratto collettivo di settore disposta dai giudici dell'impugnazione.

2. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi siccome connessi, non sono meritevoli di accoglimento.

La struttura argomentativa che innerva la pronuncia impugnata fa corretta applicazione del dato normativo di cui all'art.2096 c.c. nei termini ritenuti dalla giurisprudenza di questa Corte, alla quale si intende dare continuità.

Occorre, in via di premessa osservare che la Corte Costituzionale, in risalenti approdi (v. Corte Cost. 16/5/1989 n.255), ha dato il proprio avallo a quella giurisprudenza di legittimità che si era espressa nel senso della legittimità della previsione di un patto di prova nel contratto di lavoro stipulato con un invalido, ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie, confermando che l'esperimento deve riguardare mansioni compatibili con lo stato di invalidità o di minorazione fisica del lavoratore; che la valutazione dell'esito della prova non deve essere influenzata da considerazioni di minor rendimento dovute all'infermità o alle minorazioni; che il recesso del datore di lavoro deve avere un'adeguata motivazione.

Con riferimento, in generale, ai precetti recati dall'art.2096 c.c., va poi rammentato che, con sentenza n.189 del 1980, i Giudici delle leggi hanno chiarito come il rispetto dei principi costituzionali imponga all'interprete di ritenere che il licenziamento del lavoratore in prova è illegittimo "quando risulti che non è stata consentita, per inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato", sicché il lavoratore può "dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito".

Nell'ottica descritta questa Corte (vedi Cass. 13/9/2003 n.13498, cui *adde* Cass. 19/08/2005 n.17045) ha ritenuto che l'esercizio del (sia pur limitato) controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale in periodo di prova, è possibile solo allorquando siano ben note e specificate, fin da prima dell'inizio del periodo di prova, le mansioni dettagliate che il lavoratore sarà chiamato ad esercitare.

Posto che, secondo quanto affermato anche in dottrina, la causa del patto di prova va ravvisata nella tutela dell'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, per evitare la illegittimità del patto per incoerenza con la suddetta causa, è necessario che esso contenga anche la specifica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l'esperimento deve svolgersi (cfr.Cass. 22/3/2000 n.3451), atteso che la facoltà del datore di lavoro di esprimere

la propria insindacabile valutazione sull'esito della prova presuppone che questa debba effettuarsi in ordine a mansioni esattamente identificate ed indicate (v. Cass. 24/12/1999, n. 14538; 26/5/1995 n.5811).

3. A tal fine, si è altresì affermato che il riferimento al sistema classificatorio della contrattazione collettiva può ritenersi sufficiente ad integrare il requisito della specificità dell'indicazione delle mansioni del lavoratore in prova solo se, rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli e profili professionali il richiamo contenuto nel patto di prova sia fatto alla nozione più dettagliata.

Se la categoria di un determinato livello accorpa una serie di profili professionali, è l'indicazione del singolo profilo a soddisfare l'esigenza di specificità delle mansioni, mentre l'indicazione della sola categoria difetterebbe di tale connotazione e sarebbe generica. In tal modo è soddisfatta l'esigenza di una sufficiente predeterminazione dell'ambito dell'esperimento e quindi delle qualità professionali richieste al lavoratore in prova per il suo superamento in modo da consentire, in caso di recesso del datore di lavoro, quel controllo richiesto da C. cost. n. 189 del 1980. D'altro canto, è tutelato l'affidamento in buona fede delle parti sulla validità del patto di prova perché il riferimento alla declaratoria contrattuale più specifica e dettagliata rappresenta un dato oggettivo e riconoscibile; e tale garanzia assume uno spiccato valore nel caso del collocamento obbligatorio degli invalidi dove la specificità dell'indicazione delle mansioni in cui effettuare l'esperimento lavorativo va valutata con maggiore rigore.

4. Orbene, a siffatti principi si è conformata la Corte distrettuale che ha rilevato come il contratto collettivo 30/4/2003 applicabile alla fattispecie *ratione temporis*, prevedesse all'art.14 l'inquadramento del personale in un sistema di classificazione unica per Aree operativo-funzionali : Area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari; Area conduzione; Area impianti e officine; Area servizi generali; Area tecnico-amministrativa.

Ha soggiunto che al successivo comma 13, la citata disposizione prevedeva che nell'ambito del proprio livello professionale, i lavoratori possono essere di norma impiegati, anche nell'arco del turno giornaliero di lavoro, con variazioni di utilizzo per l'esecuzione di mansioni professionalmente equivalenti, e che al comma 14 si puntualizzava che le declaratorie, profili ed esemplificazioni non esaurivano le mansioni che potevano essere assegnate in diretta connessione a quelle espressamente indicate in relazione ai diversi livelli di inquadramento.

Quanto ai livelli dell'area spazzamento, raccolta, attività accessorie e complementari, ha osservato che era comprensiva dei "lavoratori che eseguono operazioni semplici che non richiedono conoscenze professionali ma un periodo minimo di pratica anche utilizzando strumenti e macchinari anche a motore nonché veicoli per la guida dei quali non è prescritta alcuna patente"; quanto alle esemplificazioni, ha richiamato le figure di "addetto alla attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari; addetto alla preselezione manuale; addetto alle pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazione scritte ecc...".

Inoltre, nella medesima area, si prevedeva l'inclusione dei "lavoratori che in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando macchinari e/o apparecchiature nonché veicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria A" con le seguenti esemplificazioni: "addetto alle attività di spazzamento, raccolta, accessorie e complementari, per la quale è previsto anche l'uso del motocarro; alla derattizzazione, disinfestazione, disinfezione, demuscazione e diserbo chimico senza preparazione dei relativi composti; addetto ai pozzi neri, pozzetti stradali, raccolta acque fecali".

5. Nell'ottica descritta, del tutto evidente si palesa la genericità del rinvio *per relationem* alle mansioni di "operatore ecologico di primo livello" contenuto nel contratto *inter partes*, giacchè, in presenza nella medesima area, di una pluralità di profili, non consentiva di individuare, con giudizio *ex ante*, quali fossero le mansioni in concreto assegnate al lavoratore, e di esplicitare, il sindacato giudiziale sulla legittimità del recesso intimato in periodo di prova.

Gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale sulla questione delibata, sono, dunque conformi a diritto e sorretti da motivazione del tutto congrua, mediante la quale si è scrutinata la non coerenza della "relatio" posta dalla clausola contrattuale alle disposizioni collettive, per non essere il richiamo indirizzato alla nozione più dettagliata rispetto alla scala definitoria di categorie, qualifiche, livelli, profili professionali.

Detta motivazione, coerente con i principi enunciati da questa Corte e con una corretta lettura dei dettami propri della contrattazione collettiva di settore, si sottrae, per quanto sinora detto, alle censure all'esame.

6. In definitiva, alla stregua delle superiori argomentazioni, il ricorso va respinto.

Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza, nella misura in dispositivo liquidata.

Occorre, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, ed accessori di legge.

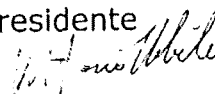
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso in Roma il 2 febbraio 2017.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
Depositato in Cancelleria
13 APR. 2017
oggi,

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella COLETTA
